



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF139
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 4

OGGETTO	AMPLIATA LA PROROGA DEI VERSAMENTI
RIFERIMENTI	DPCM 20/07/2017 - COM. STAMPA MEF DEL 26/07/2017 E DEL 20/07/2017
CIRCOLARE DEL	27/07/2017

PROROGA ESTESA AI LAVORATORI AUTONOMI

Il MEF ha anticipato l'emanazione di un DPCM in cui viene prevista l'estensione della proroga:

- ai **lavoratori autonomi**
- ai versamenti **Irap** e in materia di **Iva**.

Inoltre viene anticipato che sarà **prorogato al 31 ottobre 2017** il termine per la presentazione:

- della **dichiarazione dei redditi** (non è chiaro se riferita ai soli soggetti passivi Iva o per tutti i contribuenti)
- della **dichiarazione Irap**
- del modello **770**.

La proroga dei versamenti delle imposte di quest'anno differisce da quelle concesse negli anni passati e ciò ha comportato una serie di problemi interpretativi.

La precedente proroga: il DPCM 20/07/2017 ha previsto:

- per i **soliti titolari di reddito d'impresa**
- il versamento del **saldo** e del **1° acconto** dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1/01/2017 (dunque al **periodo 2016**, in caso di periodo d'imposta "solare")
 - a) **entro il 20 luglio 2017** (termine già decorso) senza alcuna maggiorazione;
 - b) **dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017** (il 20/08 cade di domenica) con la **maggiorazione dello 0,40%**.

LA "NUOVA" PROROGA DEI VERSAMENTI

Con il comunicato stampa di ieri, 26/07/2017, il MEF ha tempestivamente colmato alcuni di questi dubbi, anticipando l'emanazione di un nuovo DPCM che amplierà l'ambito della proroga, che sarà impostata come segue.

Dal punto di vista soggettivo la proroga di quest'anno è più ampia rispetto a quella degli anni scorsi dal punto di vista soggettivo; non è infatti subordinata alla applicabilità degli studi di settore, ma riguarda:

- tutti i titolari di **reddito d'impresa**
- tutti i titolari di **reddito di lavoro autonomo**.

I Soci: nel comunicato del 20/07/2017 il MEF era stato chiaro nel considerare la proroga al 20/07/2017 applicabile a tutti i "titolari di reddito d'impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi)".

Dunque la proroga la ritenuta estesa ai soci di Sns/Sas, di Srl trasparenti ed ai collaboratori dell'impresa familiare (o coniuge dell'azienda coniugale).

Allo stesso modo si dovrebbe ora concludere che la proroga sia estesa ai soci delle associazioni professionali che dichiarano un reddito professionale imputato per trasparenza.

In sostanza dovrebbero rimanere esclusi dalla proroga solamente i soggetti privati (cui non viene imputato alcun reddito d'impresa o professionale) in relazione sia alle persone fisiche che alle società semplici o enti non commerciali (privi di attività commerciale non prevalente).

Si ricorda poi che anche le società di capitali che approvano il bilancio nei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (da giugno in poi) invocando le "ragioni particolari" sono già destinatarie di un "differimento naturale" e non dovrebbero quindi essere interessate.

Dal punto di vista oggettivo la proroga viene estesa ai versamenti derivanti:

- dalla dichiarazione Irap
- e dalla dichiarazione Iva

Dunque la proroga si applica ai versamenti di:

- **Ires/Irpef** (incluse relative addizionali) ed **Irap**
- al **saldo dell'Iva** (per coloro che non hanno versato, o iniziato a versare ratealmente, al 16/03/2017)
- **imposte sostitutive** (cedolare secca, contribuenti minimi e nuove iniziative produttive, capital gain, l'IVIE/IVAFE sugli investimenti all'estero, ecc.)
- acconto del 20% sui redditi a tassazione separata
- **adeguamento agli Studi di settore** (inclusa maggiorazione del 3%)
- **contributi previdenziali "variabili"** (**IVS, Gestione separata** Inps di professionisti senza Cassa e contributi **Cipag**)

Rimane poi il dubbio per quanto riguarda i versamenti che risultano collegati al versamento delle imposte a saldo. E' il caso del **versamento**

- ➔ **del diritto annuale** alla Camera di Commercio (anch'esso da considerare prorogato, posto che l'art. 8 DM 359/2001 prevede il versamento entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi)
- ➔ **dell'INPS (IVS e gestione separata)**: anche in questo caso devono ritenersi validi i chiarimenti della precedente RM 173/2007 in occasione dell'analoga proroga disposta per quell'anno, che aveva avuto modo di chiarire che la proroga si applica non solo per coloro che dichiarano un reddito per trasparenza, ma anche nel caso di Srl non in trasparenza fiscale (a causa dell'applicazione della cd. "trasparenza previdenziale")

Pertanto, ragionando in questi termini, anche il versamento dell'Irap avrebbe dovuto essere "automaticamente" differito, in quanto anch'esso agganciato alle imposte sui redditi.


LA PROROGA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il comunicato stampa anticipa poi la proroga che sarà disposta nell'atteso nuovo DCMP in relazione alla presentazione delle dichiarazioni; in particolare sarà prorogato al 31 ottobre 2017 l'invio:

- ⇒ del **modello 770** (il cui invio sarebbe scaduto nei prossimi giorni)
- ⇒ del **modello Redditi 2017** (che dovrebbe riguardare tutti i contribuenti, titolari di reddito d'impresa/di lavoro autonomo o meno)
- ⇒ della **dichiarazione Irap**.

RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE – I “VECCHI” PIANI

Come anticipato, la proroga ha riguardato i 20 giorni a disposizione del governo per differire il versamento delle imposte; considerato che quest’anno il versamento non è più dovuto al 16/06, ma al 30/06, la proroga consiste nello spostamento rappresentato nel grafico:



Dunque le nuove scadenze per tutti i titolari di partita Iva sono i seguenti:

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA (REDDITO D'IMPRESA O LAVORO AUTONOMO)		
RATA	SCADENZA	SCADENZA CON 0,4%
1	20-lug-17	21-ago-17
2	21-ago-17	18-set-17
3	18-set-17	16-ott-17
4	16-ott-17	16-nov-17
5	16-nov-17	

In molte situazioni i consulenti hanno già predisposto i pagamenti riferiti al 31 luglio, e cioè il pagamento è ordinariamente cadenti al 30/06 su cui hanno applicato la maggiorazione dello 0,4%.

A questo punto il dubbio è su come proseguire con la rateizzazione dei versamenti.

A tal fine occorre in primo luogo evidenziare come la RM 69/2012, a chiarimento di una precedente proroga ma che si deve ritenere ancora attuale, abbia ritenuto **facoltativo avvalersi dei termini prorogati, potendo comunque fare riferimento ai “vecchi” piani non adeguati.**

Ciò significa pagare alle medesime scadenze ante proroga, con applicazione dei medesimi interessi sulle rate successive alla prima.

Laddove invece il contribuente intende avvalersi della proroga il piano di rateazione deve essere rideterminato riducendo il numero delle rate.

Secondo tale chiarimento nel caso di soggetto che intende continuare a pagare al 31/07 si pongono due possibilità:

- ➔ **mantenere rate ed interessi già predisposti** (opzione consigliata)
- ➔ **rientrare nella proroga**, modificando il piano di rateazione.

In quest’ultimo caso la proroga dispone che per i versamenti successivi al 20/07 (incluso quindi quello al 31/07) si applica la maggiorazione dello 0,4%.

Il versamento della seconda rata sarà rimane dovuto al 18 settembre.



Nota: peraltro in questo caso non si pone il problema della “doppia rata” dovuta dai soggetti non titolari di partita Iva (la prima rata è quella al 30/06 differita di 30 giorni, che cadono al 30/07; essendo questo di domenica il versamento viene differito al 31/07; la seconda rata è quella che cade dopo la prima e quindi al 31/07, a nulla rilevando del differimento di un giorno a causa di un versamento che cade in un giorno festivo).

Per quanto poi attiene gli **interessi**, la norma dispone che:

- sono calcolati su un tasso del 4% annuo, da rapportare a giorno
- vanno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza della prima (21/08), non dal giorno successivo a quello in cui si è concretamente versato (31/07).

Dunque, nel caso di un imprenditore che versa la prima rata il 31/07, per la seconda rata procederà al 18/09 applicando gli interessi dello 0,33% (dal 21/08 al 8/09; si ricorda che gli interessi non sono modificati dal differimento per le scadenze che cadono in giorni festivi).

Discorso del tutto analogo per le scadenze successive.

Vecchio piano di rateazione ancora applicabile:

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 (con lo 04%)		
rata	scadenza	Interessi %
1°	31/07/2017	-
2°	21/08/2017	0,18
3°	18/09/2017	0,51
4°	16/10/2017	0,84
5°	16/11/2017	1,17

Nuovo piano di rateazione adeguato:

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 (con lo 04%)		
rata	scadenza	Interessi %
1°	31/07/2017	-
2°	18/09/2017	0,33
3°	16/10/2017	0,66
4°	16/11/2017	0,99

Per quanto invece attiene il versamento dei soci che dichiarano per imputazione un reddito d'impresa o di lavoro autonomo (che si ritiene rientrare nella proroga) il calcolo è leggermente più complicato, in quanto le rate successive alla prima non scadono a metà del mese ma alla fine del mese.

Tuttavia i concetti sono del tutto analoghi a quanto sopra.